

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE

1. OBIETTIVI GENERALI

La Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11, con il presente avviso intende sostenere interventi finalizzati ad ampliare la rete di servizi per la prevenzione dell'usura e dell'estorsione ed assicurare la continuità di buone pratiche del territorio, che abbiano raggiunto risultati apprezzabili in termini di "servizi di tutela della vittima dei reati di usura ed estorsione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

a) L.R. n. 11 del 9 dicembre 2004 "MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA'";

b) D.G.R. n.796 del 30 dicembre 2011 "L.R.11/04 Programma delle attività".

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare istanza di contributo, i sottonotati Enti:
 - a) Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti;
 - b) Unioni di comuni purché con popolazione complessiva pari o superiore a 20 mila abitanti;
 - c) Comunità Montane purché con popolazione complessiva pari o superiore a 20 mila abitanti;
 - d) raggruppamenti di Enti Locali associati attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, purché con popolazione complessiva pari o superiore a 20 mila abitanti;
2. Gli Enti proponenti possono presentare, *a pena di esclusione*, un solo progetto.
3. Gli Enti Locali possono partecipare, *a pena di esclusione*, ad un solo progetto.
4. Nel caso di contestuale presentazione di un progetto da parte di un singolo Comune e di un progetto da parte di una forma associativa, di cui alle lettere *b, c, e d* del comma 1 dell'art.3 del presente avviso, nella quale è ricompreso lo stesso Comune si procederà all'*esclusione* di entrambi i progetti.
5. Gli Enti Locali con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti possono presentare più di un progetto purché i servizi per i quali si chiede il sostegno siano programmati su ambiti territoriali diversi e/o laddove istituite su circoscrizioni amministrative diverse.
6. Per beneficiare dei contributi regionali di cui al presente avviso, gli Enti locali di cui al comma 1, devono avvalersi, per la realizzazione delle attività, degli organismi, di cui al titolo III della L.R.11/04, ovvero iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura, tenuto presso le Prefetture ai sensi del decreto 24 ottobre 2007, n. 220 adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, con esperienza consolidata in progetti di prevenzione dell'usura e dell'estorsione ed agita sul territorio di Regione Campania. La scelta è determinata dalla volontà della Regione Campania di sostenere il consolidamento della rete dell'associazionismo di settore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Gli Enti Locali di cui all'art. 3 devono far pervenire, **a pena di esclusione**, la domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, **entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale** della Regione Campania, al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane –Via Santa Lucia, 81 5° piano stanza n. 1- 80134 Napoli. **Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.** Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata postale fa fede la data del timbro postale di spedizione. La Regione Campania non assume responsabilità per le disfunzioni derivanti da

- eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
2. La domanda deve contenere a pena di esclusione:
 - a) la data e il protocollo dell'ente richiedente e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune o, nel caso di forme associative (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto;
 - b) la dichiarazione della popolazione complessiva e della superficie territoriale dell'Ente Locale o del raggruppamento di Enti Locali; il dato popolazione deve essere riferito al 31 dicembre 2011(fonte ISTAT);
 - c) l'indicazione del comune capofila nel caso di raggruppamento di Enti Locali;
 - d) l'indicazione del responsabile del progetto scelto tra i funzionari incardinati nell'organico dell'Ente Locale;
 - e) l'esatta indicazione del contributo richiesto;
 - f) gli estremi dell'atto di formalizzazione della costituzione del partenariato di progetto tra l'Ente locale ed i soggetti di cui al titolo III della L.R.11/04 che attivano i servizi di cui al presente avviso. A titolo esemplificativo la costituzione del partenariato può avvenire attraverso la definizione e stipula di un Protocollo d'Intesa nel quale devono essere esplicitati i rispettivi impegni, gli interventi da realizzare, l'eventuale concorso di risorse finanziarie e organizzative e le procedure di monitoraggio e controllo previste.
 3. Sul plico contenente la domanda deve essere indicata la seguente dicitura: "**L.R. n. 11/2004 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE**".
 4. Alla domanda redatta in conformità al modello di cui all'allegato A, debitamente compilato e sottoscritto, devono – a pena di esclusione - essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Schema di progetto, redatto secondo il modello di cui all'Allegato **B**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del Comune o, nel caso di forme associative (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto e dal rappresentante legale dell'organismo individuato per la realizzazione del servizio;
 - b) Atto d'impegno, firmato dal rappresentante legale dell'ente o, nel caso di forme associative (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti, ad eseguire tutti i pagamenti rientranti tra le spese di progetto tramite conto corrente dedicato "anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento "destinate a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi;
 5. Nella domanda si deve indicare l'indirizzo, il numero di telefono e fax, il codice di Tesoreria provinciale, il codice di Tesoreria dell'Ente, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire tutte le comunicazioni, nonché nel caso di gestioni associate l'Ente Locale cui va versato il contributo regionale.

5. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Le proposte progettuali, a pena di esclusione, devono prevedere la programmazione di servizi di tutela della vittima nella fase della denuncia, dell'iter processuale, nell'assistenza alle misure di sostegno previste dalle normative antiracket ed antiusura, nei processi di inserimento nell'attività economica.
2. Le proposte progettuali possono essere riferite, ulteriormente, ai sottoelencati ambiti di intervento:

- a) la realizzazione di un'attività di prevenzione basata sull'informazione e sull'educazione all'uso responsabile del denaro;
 - b) la realizzazione di una mappatura dell'esistente, con riguardo alla fenomenologia dell'estorsione e dell'usura, sia per aree geografiche che per categorie socioeconomiche, al fine di pervenire alla formulazione di un quadro recante l'entità e la configurazione concreta di tali reati;
 - c) il potenziamento dell'organizzazione dell'attività dei soggetti di cui al titolo III della L.R.11/04;
3. Per tutte le tipologie di interventi ammissibili deve essere prevista una adeguata diffusione delle informazioni relative ai servizi attivati sul territorio.
 4. Il progetto deve essere articolato così come riportato nella "Scheda di Progetto"(allegatoB) e deve contenere:
 - a) la descrizione del contesto;
 - b) l'individuazione dell'ambito di intervento tra quelli indicati nel comma 2;
 - c) gli obiettivi specifici del progetto;
 - d) le azioni o le iniziative previste per il perseguimento degli obiettivi;
 - e) il cronoprogramma dell'iniziativa;
 - f) le risorse da impiegare nel progetto;
 - g) le forme di partenariato che supportano il successo del progetto;
 - h) le procedure di monitoraggio del servizio;
 - i) gli strumenti di valutazione con gli indicatori;
 - l) il quadro economico del progetto.

6.SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese finalizzate alla realizzazione delle proposte progettuali così come individuate:
 - **Costi di gestione e funzionamento** nella misura massima del 30% del valore complessivo del progetto. Sono da intendersi quali spese per la gestione ed il funzionamento le spese per
 1. fitto sede
 2. mobili d'ufficio
 3. macchine d'ufficio
 4. utenze elettriche e telefoniche
 5. servizi di pulizia
 6. altro
 - **Spese personale** nella misura massima del 40% del valore complessivo del progetto. Sono da intendersi quali spese per personale le spese per:
 1. Progettazione e ideazione
 2. Coordinatore di progetto
 3. Operatori di primo contatto (Sociologo, Psicologo)
 4. Operatore informatico
 5. Avvocato
 6. Commercialista
 7. Altro
 - **Materiali di consumo** nella misura massima del 15% del valore complessivo del progetto. Sono da intendersi quali spese per materiale di consumo le spese per:
 1. Materiali tipografici (stampe, manifesti)
 2. Spese trasferte (carburante, pedaggi etc.)
 3. Cancelleria

4. Altro (Specificare)

- **Altri costi** nella misura massima del 15% del valore complessivo del progetto. Sono da intendersi quali spese per altri costi le spese per:
 1. Incontri e seminari
 2. Attività di sensibilizzazione
 3. Aiuto vittime criminalità
 4. Fidejussioni
 5. Altro (Specificare)

2. I Comuni proponenti devono disporre un co-finanziamento dei progetti nella misura del 30% del costo totale del progetto. A tanto si può provvedere sia attraverso risorse finanziarie che attraverso la valorizzazione di beni e servizi o personale, messi a disposizione del progetto. Il cofinanziamento, qualora consista anche nella parziale valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto deve essere dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci di cui si compone e soprattutto specificando per ciascuna voce i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione. In particolare la valorizzazione di beni immobili messi a disposizione del progetto deve essere giustificata da una perizia di stima dell'Ufficio tecnico dell'ente stesso. La valorizzazione dei servizi che vengono offerti come cofinanziamento deve essere al costo che l'ente locale affronterebbe per erogarli. La valorizzazione del personale interno all'Ente Locale deve essere data dal costo effettivo sostenuto dall'ente locale per le unità di personale completamente o parzialmente utilizzate ai fini del progetto, formalizzando tale impiego con una dichiarazione dell'ente locale nella quale vengano indicate preventivamente le ore di lavoro da destinare al progetto ed il relativo costo orario della figura impiegata.(es. RUP)

7. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti più il segretario, tutti interni all'Amministrazione regionale, nominati con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane.
 2. La commissione esamina preliminarmente le domande e i progetti pervenuti verificandone la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'avviso.
 3. Le domande e i progetti pervenuti non rispondenti a quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 non sono ammessi alla successiva valutazione.
 4. I progetti che risultano ammessi alla fase di valutazione vengono esaminati dalla Commissione.
 5. La commissione dispone di un massimo di punti 100, 30 per gli aspetti quantitativi e 70 per quelli qualitativi. Ciascun progetto viene valutato in base ai criteri di seguito indicati, conseguendo dalla valutazione un punteggio determinato in sede di commissione.
- **Criteri quantitativi** (punteggio da 0 a 30)
 - a) Il punteggio è attribuito in misura direttamente proporzionale al:
 - numero di Comuni coinvolti nella realizzazione del progetto(0-5)
 - numero delle comunicazioni ricevute dall'Ente Locale relativamente alla cessazione di esercizi commerciali* nel corso dell'anno 2011 (**dati comunali**) (0-5)
 - numero delle comunicazioni ricevute dall'Ente Locale relativamente all'attivazione di nuovi esercizi commerciali*, nel corso dell'anno 2011 (**dati comunali**) (0-5)
 - numero di partners (0-5)
 - numero sportelli bancari presenti sul territorio al 31/12/2011(0-10)

**per esercizi commerciali sono da intendersi: Commercio di vicinato medio e grandi superfici-
Artigianato di produzione e servizi-Attività di somministrazione alimenti e bevande-Agenzie di
affari e commissioni*

- **Criteri qualitativi** (punteggio da 0 a 70)

- a) **ANALISI DI CONTESTO**(rilevazione dei bisogni) (max punti 10) sarà analizzata la congruenza e coerenza tra bisogni e tra questi ultimi e i risultati attesi. Nell'indicare i fabbisogni si dovrà avere cura di specificare modalità e fonti informative tramite le quali si sono evidenziate le esigenze e - qualora siano stati attivati - con quali specifici strumenti, indagini e studi si è arrivati a identificare la domanda(indicare documenti a sostegno, studi o ricerche specifiche) Gli Enti Locali nella descrizione del territorio per il quale si propone l'intervento devono fornire dati relativi al contesto socio economico. Gli indicatori da privilegiare nella descrizione, espressi in valori assoluti e /o percentuali, sono quelli relativi a :
 - sistema bancario(es. protesti, sofferenze, valore credito al consumo, società finanziarie, sportelli bancari, comuni serviti da banche);
 - tessuto imprenditoriale(es. esercizio commerciali, piccole e medie imprese anche individuali,imprese cessate e iscritte)
 - criminalità(es. reati di estorsione, reati di usura, reati per associazioni a delinquere)
- b) **STRUTTURA DEL PROGETTO (OBIETTIVI AZIONI)** (max punti 10) Gli obiettivi devono indicare con chiarezza i cambiamenti o i risultati attesi in coerenza con gli elementi conoscitivi di partenza e le problematiche evidenziate, devono inoltre essere strettamente correlati all'individuazione degli ambiti di intervento; delle azioni o delle iniziative previste devono essere specificate le modalità per la realizzazione evidenziando le integrazioni tra le stesse. In particolare per ogni azione è necessario indicare il luogo di svolgimento, i destinatari ed il numero di persone che si intende coinvolgere, la metodologia adottata, gli operatori – specificandone il numero e la professionalità - i tempi di realizzazione. Sarà valutata la congruenza tra gli obiettivi e le azioni, nonché i processi di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto al fine di definire il livello di funzionalità delle procedure attuate.
- c) **QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO** (max punti 10) sarà valutata la metodologia di progettazione e la logica di intervento desumibile attraverso la scelta degli ambiti di intervento, la presenza dell'analisi dei rischi e l'individuazione di correttivi, la definizione di indicatori e la programmazione temporale delle attività, elementi caratterizzanti la qualità del progetto.
- d) **ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI E PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPERTI PROPOSTI.** (max punti 10) Sarà valutata la capacità di disporre di figure professionali specialistiche adeguate al servizio erogato, la loro qualificazione nelle attività antiracket ed antiusura con particolare riguardo alle pregresse esperienze nel campo dei servizi di prevenzione ed assistenza alle vittime dei reati di usura ed estorsione(numero delle denunce-numero costituzioni parte civile ecc.ecc.) e la durata delle esperienze maturate.
- e) **INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO** (max punti 10) Sarà valutata la presenza di un adeguato livello di interrelazione con altri soggetti del territorio, in coerenza con le azioni progettate, al fine di fornire un servizio di rete, supportato dalla

- presentazione di idonea documentazione.
- f) **ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**(max punti 10) Sarà valutata la presenza e l'articolazione di strumenti di controllo costante del progetto con rilevazione sistematica dei dati.
- g) **RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO**(max punti 10) Sarà valutata la completezza degli indicatori previsti ed in particolare di:
- o *indicatori di risultato* – intesi quali effetti diretti e immediati sui beneficiari delle azioni finanziate;
 - o *indicatori di impatto* –intesi quali conseguenze (es.impatto socio-economico) che si concretizzino a lungo termine e interessino una popolazione più vasta (impatti globali).
6. Sono ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a 50/100 punti.
7. Al termine della valutazione, la commissione compila tre differenti elenchi:
- a) l'elenco dei progetti, formulato in ordine decrescente, con un punteggio pari o superiore a 50, riportando a fianco di ciascuno di essi, il punteggio attribuito e l'importo del contributo richiesto;
 - b) l'elenco dei progetti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 50;
 - c) l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.
8. A parità di punteggio è attribuita la preferenza, ai fini del finanziamento regionale, all'Ente Locale o alla forma associativa che, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione, presenta un più elevato indice di delittuosità.(dati Min Interno 2010)

8. APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

1. Il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane sulla base degli atti trasmessi dalla commissione di cui all'art. 7 provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli stessi.
2. Il Settore provvede al riparto ed all'assegnazione agli Enti Locali del contributo regionale, sulla base di quanto disposto al successivo comma, dandone comunicazione agli Enti beneficiari, imputandone la spesa a valere sugli impegni n. 8852/09 per € 450.000,00, n. 6124/10 per € 307.500,00 e n. 4587/2011 per € 214.900,00, fatti sul cap. 306 della U.P.B. 6.23.222 del bilancio regionale, per complessivi € 972.400,00, al netto della quota destinata alle spese per la Commissione di valutazione dei progetti
3. Il contributo regionale assegnato a ciascun progetto è destinato alla copertura delle spese risultanti dal quadro economico del progetto nella misura del 70% delle spese totali e comunque entro un massimo finanziabile pari ad euro 40.000,00.
4. I progetti ammessi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
5. Le graduatorie resteranno aperte per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico.

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Gli Enti Locali ammessi a finanziamento devono dare immediata comunicazione alla Regione Campania mediante lettera raccomandata qualora:
 - a) intendano rinunciare al contributo;
 - b) intervenga qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente avviso.
2. Gli Enti Locali ammessi a finanziamento dovranno inviare nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8, *pena la automatica decadenza dal beneficio* a titolo di sanzione, la dichiarazione di inizio delle attività, contenente la descrizione dettagliata delle azioni avviate, a firma del responsabile del procedimento, nonché la seguente documentazione:
 - a) Originale o copia conforme della delibera dell'Ente beneficiario (o, nel caso di

- raggruppamenti, delle delibere adottate da ciascuno degli Enti associati in convenzione) con la quale viene approvato il progetto (redatto secondo lo schema di progetto allegato B) con la relativa previsione di spesa e le modalità di copertura per la parte di cofinanziamento.
- b) Originale o copia conforme della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n.267/2000, per i raggruppamenti di Enti Locali.
- c) Originale o copia conforme dell'atto di formalizzazione della costituzione del Partenariato di progetto tra l'Ente locale ed i soggetti di cui al titolo III della L.R.11/04 che attivano i servizi di cui al presente avviso
- d) Certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario attestante l'avvenuto stanziamento e/o impegno della quota di cofinanziamento del progetto prevista o a valere sul bilancio dell'Ente locale o degli Enti Locali. o attraverso la valorizzazione di beni e servizi o personale messi a disposizione del progetto.
3. L'attività progettuale deve concludersi entro i 15 mesi successivi decorrenti dalla data di inizio delle attività
 4. Il responsabile del procedimento deve all'atto della conclusione del progetto dare tempestiva comunicazione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane.
 5. Entro i due mesi successivi alla conclusione del progetto, e comunque non oltre 21 mesi dalla data di inizio delle attività, il responsabile del procedimento deve presentare la relazione finale comprensiva dei seguenti atti:
 - certificato, a firma del responsabile del procedimento, di regolare esecuzione del progetto finanziato;
 - dichiarazione sostitutiva della spesa complessiva impegnata corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute. Non dovranno essere allegati documenti contabili che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Campania;
 - relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazioni, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto, nonché indicazioni circa la eventuale mancata realizzazione di alcune attività e le motivazioni, la eventuale realizzazione di attività non previste, i principali problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste dal progetto e le soluzioni adottate per superarli.
 6. In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all'atto della formulazione del progetto presentato, può essere richiesta una proroga di 6 mesi per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Settore Rapporti con Comuni, Province e Comunità Montane che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa. Qualora, al termine del periodo concesso con la suddetta proroga, dovessero verificarsi circostanze urgenti ed eccezionali non attribuibili all'inerzia o alla volontà dell'Ente beneficiario che impediscano la conclusione del progetto, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, il Settore potrà accordare un'ulteriore proroga per completare l'intervento.
 7. In caso di sopraggiunte criticità che rendono necessaria una variazione al progetto in corso di realizzazione, l'Ente Locale dovrà presentare una breve relazione che evidenzii e motivi le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Locale.

10 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo assegnato è erogato in due rate liquidate con decreto del dirigente del Settore

Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:

- a) la *prima rata* pari 50% del finanziamento è liquidata successivamente alla ricezione della dichiarazione di inizio delle attività e della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9
- b) il saldo pari al 50% è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione della relazione e delle certificazioni di cui al comma 6 dell'art. 9

11. DECADENZA O REVOCA

1. Il diritto al contributo decade o viene revocato con atto della Regione Campania qualora:
 - a) l'intervento oggetto del contributo non sia concluso entro il termine dichiarato nella documentazione di cui al comma 4 dell'art.9, salvo motivata richiesta di proroga, formulata entro i termini di scadenza, approvata dalla Regione Campania;
 - b) le spese oggetto della domanda di contributo abbiano trovato copertura in altri contributi statali, regionali, comunitari o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche;
 - c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dall'avviso;
 - d) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al presente avviso.

12. TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

13. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007, il beneficiario si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.